

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di essere stato titolare con la sorella del deposito titoli in custodia presso l'intermediario e di non aver mai richiesto alcuna vendita e/o variazione con riferimento ai titoli di sua competenza e/o condivisi.

Faceva presente che, nel mese di febbraio 2025, in occasione della sua comunicazione all'intermediario della morte della contitolare, fosse venuto a conoscenza della circostanza che tutti i suoi risparmi (fondi, titoli, ricavi per vendita o rimborsi di sua spettanza) fossero spariti, essendo stati accreditati su conto corrente intestato unicamente alla sorella.

Sottolineava che ciò fosse avvenuto a sua insaputa, non avendo mai autorizzato accrediti di somme di sua spettanza su un conto corrente altrui, né ricevuto comunicazioni, estratti conto o avvisi da parte della titolare del conto corrente o dell'intermediario.

Sosteneva che l'intermediario ha l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di gestione dei titoli e di segnalare le operazioni sospette; soggiungeva che, pur essendo il rapporto a firma disgiunta, va escluso che ogni intestatario possa disporre a proprio favore della somma depositata in misura

eccedente la quota di sua spettanza, dovendo definire il contratto quali operazioni richiedono la firma congiunta e quali la firma disgiunta.

Chiedeva, pertanto, la “ricostruzione dettagliata dei rapporti bancari intestati e/o cointestati ... con evidenza delle movimentazioni e copia degli ordini di vendita dei titoli di cui all’estratto del 30/06/2008 ...”, la “motivazione scritta dei provvedimenti adottati dall’intermediario che hanno inciso sulla disponibilità delle somme”, oltre che la “restituzione delle somme eventualmente trattenute indebitamente” e l’“indicazione Referente bancario disponibile a fornire chiarimenti ...”; la restituzione delle somme eventualmente trattenute in modo indebito, oltre alla copia della sussistenza e del nominativo del referente disponibile a fornire chiarimenti, nonché al pagamento dell’assegno allegato al ricorso.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario precisava che il contratto di consulenza finanziaria e di deposito titoli sottoscritto dal ricorrente e dalla sorella avesse sancito un’operatività con poteri di firma disgiunta ed avesse individuato quale rapporto di regolamento il conto corrente intestato soltanto a quest’ultima. Rappresentava che, nel corso degli anni, il dossier fosse stato regolarmente movimentato sino al 05/10/2018, allorché la sorella del ricorrente ne aveva chiesto l’estinzione, trasferendo i titoli su un nuovo dossier intestato unicamente a lei; rilevava, dunque, che da tale momento, il ricorrente fosse parte estranea rispetto alle ulteriori decisioni ed operazioni eseguite dalla titolare sul nuovo rapporto, precisando che egli fosse legittimato a chiedere informazioni e ad ottenere copia della documentazione esclusivamente fino al momento dell’estinzione del deposito titoli in questione.

Affermava che in data 03/02/2025 la sorella del ricorrente fosse deceduta, nominando come unica erede testamentaria, in assenza di eredi legittimi, la propria nipote.

Specificava pure che, in seguito alla richiesta del 15/04/2025, il ricorrente avesse ottenuto la copia del contratto di apertura del rapporto, tutte le copie degli ordini titoli e delle contabili entro il termine decennale di conservazione; sottolineava che egli non avesse alcun titolo per ottenere la “copia della sussistenza” relativa alla successione.

Soggiungeva poi che il ricorrente avesse pure richiesto, in data 27/08/2025, notizie di un assegno bancario in suo favore dell’importo di € 2.000,00 (datato 29/10/2013), che a suo dire sarebbe stato consegnato in filiale, ma che avesse già riscontrato tale richiesta precisando che non risultasse consegnato o versato alcun assegno anche in considerazione del fatto che il cliente non ha mai intrattenuto alcun rapporto di conto corrente.

Sosteneva che, durante gli oltre dieci anni di operatività della custodia titoli, non fossero mai state sollevate contestazioni od eccezioni circa le disposizioni eseguite a valere sul dossier o relativamente all’intestazione del conto di regolamento del rapporto in esame e che avesse dato correttamente esecuzione al contratto, anche in relazione alla richiesta di estinzione che la sorella aveva effettuato del tutto legittimamente ed in conformità alle pattuizioni contrattuali (art. 9.1 delle Condizioni Generali Banca Cliente), nonché in relazione alla domanda di consegna di tutta la documentazione contrattuale, corrisposta ai sensi dell’art 119, comma 4, t.u.b.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda avanzata dal ricorrente è relativa al riconoscimento del diritto ad ottenere la documentazione relativa alla corretta gestione degli obblighi derivanti da un contratto di deposito titoli in amministrazione stipulato, unitamente alla sorella, con l'intermediario convenuto, assumendo che quest'ultimo abbia assunto una condotta illegittima nella fase della liquidazione dei titoli e del trasferimento delle somme su altro conto.

Il ricorrente chiede, altresì, il pagamento di un assegno che – dalla documentazione versata in atti – è stato emesso nel 2013.

Anche in mancanza di una specifica contestazione da parte dell'odierno resistente, il Collegio deve rilevare in via preliminare che tale ultima domanda risulta inammissibile; tenuto conto che, come appena riferito, il titolo risulta emesso nel 2013, l'accertamento relativo al diritto del ricorrente ad ottenerne il pagamento (a prescindere dalle circostanze di fatto pure sollevate dall'intermediario) esulano dalla competenza di questo Arbitro, che le Disposizioni della Banca d'Italia fissano "al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (cfr. Sez. 1, par. 4).

Quanto al merito del ricorso, emerge documentalmente che il contratto di deposito titoli in amministrazione, sottoscritto dal ricorrente e dalla sorella in data 09/06/2008, prevede che entrambi i titolari possano operare con poteri di firma disgiunta.

Risulta pure *per tabulas* che tale contratto disponga che ciascuno dei cointestatari, disgiuntamente, possa richiedere l'estinzione del rapporto, fatto salvo l'obbligo di avvertire l'altro (art. 15 doc. sintesi, che a sua volta rinvia all'art. 9 delle Condizioni generali).

Orbene, parte resistente ha allegato la circostanza dell'avvenuta estinzione versando in atti documentazione che risale al 2018, sottolineando di aver correttamente operato nel rispetto delle condizioni contrattuali; al di là del fatto che ogni valutazione in merito alla idoneità di tale documentazione a costituire prova della dedotta estinzione (circostanza anch'essa preclusa al Collegio in ragione della propria incompetenza *ratione temporis*) deve pure ritenersi che con essa la domanda di esibizione documentale avanzata dal ricorrente (con specifico riferimento alla "motivazione scritta dei provvedimenti adottati dall'intermediario che hanno inciso sulla disponibilità delle somme") appare sostanzialmente soddisfatta, dovendosi peraltro sottolineare che alcuna censura può essere sollevata nei confronti dell'intermediario atteso il fatto che – come emerge dalle condizioni generali di contratto – non gravasse sullo stesso alcun obbligo informativo; obbligo che non risulta neppure fondato sul generale principio di buona fede, tenuto conto della facoltà di gestione a firma disgiunta che pure il contratto prevedeva.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla domanda relativa all'indicazione di un "Referente bancario disponibile a fornire chiarimenti ...", tenuto conto che – oltre alla interlocuzione già intercorsa nella fase preliminare alla presentazione del ricorso – l'intermediario abbia fornito tali chiarimenti.

Ne consegue che alcun diritto può essere riconosciuto in capo al ricorrente in ordine alla domanda restitutoria pure avanzata.

In ordine alla domanda di consegna della "ricostruzione dettagliata dei rapporti bancari intestati e/o cointestati ... con evidenza delle movimentazioni e copia degli ordini di vendita dei titoli di cui all'estratto del 30/06/2008", il Collegio deve limitarsi ad osservare che il diritto invocato risulta prescritto, ai sensi

dell'art. 119, comma 4, t.u.b. il quale prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Da ultimo, con riguardo alla richiesta formulata dal cliente di ottenere la lettera di sussistenza della cointestataria del deposito titoli, deve considerarsi che l'intermediario abbia dedotto che – in seguito al decesso intervenuto in data 03/02/2025 – la sorella del ricorrente abbia nominato come unica erede testamentaria, in assenza di eredi legittimi, la propria nipote; tale circostanza, pur non provata documentalmente, non è stata neppure specificamente contestata dal ricorrente.

Ne deriva che, non avendo quest'ultimo affermato di agire in qualità di erede o quantomeno di legatario della sorella, né avendo provato *per tabulas* di essere stato pretermesso, deve concludersi che egli non sia legittimato ad avanzare detta richiesta; nella pur ampia accezione con la quale l'univoco indirizzo dei Collegi territoriali ha da sempre interpretato l'espressione “colui che gli succede a qualunque titolo” utilizzata dal richiamato art. 119 t.u.b. per identificare il soggetto legittimato ad ottenere la documentazione contrattuale (che non identifica soltanto l'erede in senso stretto o il chiamato all'eredità), va comunque ribadito che essa vada riferita a coloro che possano quantomeno dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata a titolo ereditario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato

IL PRESIDENTE